

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 996}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FALCIER, GARAVAGLIA, BIANCHI di LAVAGNA,
AZZARO, ASTORI, AZZOLINI, BIANCHINI, RINALDI,
BONALUMI, SAVIO**

Presentata il 14 dicembre 1983

**Aumento della misura dei diritti di segreteria per il rilascio
di copie di atti e certificazioni comunali**

ONOREVOLI COLLEGHI! — I nostri comuni riscuotono — com'è noto — diritti di segreteria nelle misure stabilite dalla legge 8 giugno 1962, n. 604, diritti di stato civile in base all'articolo 190 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, modificato dalla legge 7 febbraio 1951, n. 169, e diritti di urgenza come previsto dal regio decreto-legge 17 maggio 1946, n. 551, modificato dall'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1090.

Gli importi di tali diritti — stante l'avvenuta crescente svalutazione e nonostante gli adeguamenti stabiliti dal decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, sono risibili e neppure compensano il prezzo della marca di riscossione e il tempo necessario per la riscossione dei diritti stessi.

La svalutazione dal 1948, infatti, ha raggiunto l'823,2 per cento, dal 1951 il

745,2 per cento e dal 1962 il 489,7 per cento (dati ISTAT).

Alcuni maggiori comuni hanno posto rimedio a tale incongruenza istituendo con provvedimento di dubbia legittimità uno speciale diritto denominandolo « rimborso spese ». Ma molti Comitati regionali di controllo annullano le siffatte delibere di istituzione ritenendo che le stesse integrino gli estremi della violazione di legge perché in contrasto con l'articolo 23 della Costituzione che — com'è noto — recita: « Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge ».

Per porre rimedio a tale situazione vi proponiamo di approvare la seguente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

I diritti di segreteria di cui ai nn. 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8 della Tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, come modificati dall'articolo 27 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, sono elevati a lire 2.000.

ART. 2.

I diritti di stato civile di cui all'articolo 190 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, come modificati dall'articolo 27 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, sono elevati a lire 1.500 per ogni facciata o parte di facciata.

ART. 3.

Il Ministro dell'interno è delegato a determinare, con proprio decreto, ogni futura variazione dei diritti di cui alla presente legge.